



## **PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.**

**Allegato al modello Organizzativo D.Lgs 231/01**

**Sistemi integrativi di gestione organizzativa**

Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023.

(In consultazione)

*Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*

*Approvato in bozza in data 08 febbraio 2021*

### **1. PREMESSA**

La redazione del presente aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, anche per quest'anno, è stata effettuata sulla base dell'analisi della delibera n. 1064 del 13/11/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 287 del 07/12/2019, con cui ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019. Per il PNA 2019/2021 il Consiglio dell'Autorità ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite con le precedenti delibere. L'indicazione fondamentale contenuta nella delibera in argomento, come già evidenziato nel precedente aggiornamento, riguarda la doverosità di una precisa analisi del contesto di riferimento: esterno, a livello nazionale e regionale e interno specificamente riferito alla Società.

In seguito alla predetta Delibera, ANAC non ha fornito nuove direttive.

In conformità a quanto indicato da ANAC nella precitata deliberazione, la presente bozza di PTCP rimarrà, quindi, depositata e pubblicata per almeno 30 giorni sul sito istituzionale della Società [www.servizivda.it](http://www.servizivda.it), sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti –





prevenzione della corruzione” allo scopo di raccogliere suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo; lo schema definitivo sarà pubblicato entro il 31 marzo 2021.

Il presente Piano contiene:

- 1) l'analisi del contesto esterno ed interno nel quale l'Ente opera;
- 2) l'analisi dei processi lavorativi;
- 3) l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- 4) la previsione di misure di prevenzione di tale rischio;
- 5) l'individuazione degli obblighi di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Piano (monitoraggio- comunicazione);
- 6) l'individuazione degli obblighi di trasparenza.

## **2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO/NAZIONALE**

Da diversi anni, Transparency International, associazione non governativa e no profit, che si propone di combattere la corruzione, pubblica il *Corruption Perceptions Index (CPI)*, indicatore composito utilizzato per misurare la percezione della corruzione in diversi paesi di tutto il mondo. Nel corso degli ultimi venti anni sia le fonti utilizzate per compilare l'indice che la metodologia sono state rinnovate ed affinate.

Il CPI aggrega i dati da una serie di fonti che forniscono la percezione di uomini d'affari e di esperti sul livello di corruzione del settore pubblico, secondo una metodologia ben definita e utilizzando fonti precise (per saperne di più è possibile consultare il sito di Transparency International). Viene stimata la percezione (assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli considerati “puliti”) e non il dato reale semplicemente perché un dato reale non esiste o meglio, non è calcolabile.

La corruzione è infatti un reato difficile, se non impossibile, da rilevare nella sua interezza, soprattutto a causa dell'elevatissima cifra oscura, cioè la parte sommersa del fenomeno.





L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020 classifica l'Italia al 52 esimo posto su 180 Paesi presi in considerazione. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio di 53 come nella scorsa edizione, perde una posizione in graduatoria.

Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Danimarca e Nuova Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88. In fondo alla classifica, Siria, Somalia e Sud Sudan, con un punteggio, rispettivamente, di 14, 12 e 12.

### **3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO/REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

Per la redazione del presente aggiornamento del Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha tenuto necessariamente conto della grave crisi epidemiologica ancora in corso, che ha profondamente modificato il contesto economico e sociale mondiale.

Con specifico riferimento al territorio della Valle d'Aosta, l'Osservatorio economico e sociale della Valle d'Aosta, inoltre, ha stimato un calo del Pil relativo all'anno 2020 in misura del 10%.

La crisi ha avuto ripercussioni anche sull'attività della Società dal punto di vista dell'aumento dei costi per la messa a norma COVID 19 e dell'organizzazione del lavoro, attraverso il ricorso allo *smart working* che ha coinvolto, a rotazione, larga parte del personale; è stato, inoltre, fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni per un totale di 9.724,51 ore e per la quasi totalità dei dipendenti, sempre a rotazione.

Oltre a quanto sopra, l'RPCT ha, inoltre, provveduto ad una nuova analisi del contesto territoriale regionale che, nel corso del 2019, era stato caratterizzato da numerosi arresti, anche da parte di importanti personaggi politici, in esito alle indagini compiute nell'ambito dell'operazione





“Geenna” avviata dalla Procura della Repubblica di Aosta contro il fenomeno dell’ndrangheta in Valle d’Aosta.

In esito all’indagine di cui sopra, nel corso del 2020, sono state emesse le prime condanne per associazione mafiosa, tutte caratterizzate dalla pena della reclusione da un minimo di dieci anni ad un massimo di 13 anni.

L’inchiesta di cui sopra è poi sfociata in un’altra indagine, cosiddetta “Egomnia”, al momento non ancora chiusa, sul presunto condizionamento delle elezioni regionali valdostane del 2018 da parte della ‘ndrangheta.

La rappresentata difficile congiuntura economica, oltre alla attuale specifica situazione giudiziaria della Valle d’Aosta, ha portato la Società ad implementare le misure di prevenzione dalla stessa adottate.

Il rischio che la diffusione del Covid 19 aumenti i fenomeni di corruzione è di palmare evidenza.

La Società, anche nella grave crisi derivante dalla pandemia ancora in corso, ha sempre continuato ad applicare i propri regolamenti e ad applicare i principi di trasparenza e concorrenza.

Nel corso dell’anno 2020 non risultano avvenute visite ispettive/di controllo da parte di funzionari regionali, statali o comunitari concluse con evidenziazione di eventuali anomalie riscontrate, né denunce effettuate alle Pubbliche Autorità o segnalazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad eccezione degli ordinari controlli effettuati dai funzionari regionali in relazione alla rendicontazione dei corsi organizzati dalla Società e finanziati dal Fondo sociale europeo.

#### **4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ALLA SOCIETA'**

Per quanto attiene alla *governance* societaria, si segnala che nel corso dell’anno 2020 la situazione è cambiata, passando dal sistema di governo del Consiglio di Amministrazione all’Amministratore Unico.

Per quanto riguarda il settore dei appalti pubblici, individuato da ANAC come area ad alto rischio corruzione, la Società ha aggiornato il suo regolamento per l’affidamento di appalti di lavori,





servizi e forniture e ha provveduto ad erogare specifica formazione a più soggetti in modo da segmentare quanto più possibile i processi di affidamento.

Nel corso dell'anno 2020 le procedure di gara espletate dalla Società sono tutte terminate con l'individuazione di un aggiudicatario. La Società non ha subito alcun contenzioso in materia di appalti.

Per quanto riguarda l'area relativa all'assunzione del personale, la Società ha espletato 4 procedure selettive in conformità al Regolamento adottato, provvedendo alla nomina di commissioni esterne al fine di garantire la massima imparzialità e correttezza delle valutazioni.

In materia di affari legali e contenzioso la Società è stata chiamata in causa davanti al Tribunale ordinario in materia di diritto del lavoro da parte di 5 unità di personale. Le cause sono tuttora in corso.

La Società inoltre, come suggerito da ANAC, ha adottato una procedura finalizzata alla tutela del Whistleblower in esito alla quale non è pervenuta alcuna segnalazione.

In materia di accesso civico la Società non ha ricevuto alcuna richiesta.

### **Rapporti tra RPCT E ODV nominato ex d.lgs. 231/01**

La redazione del presente aggiornamento del Piano, inoltre, tiene conto delle attività di monitoraggio svolte dall'ODV in materia di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001.

L'OdV nell'ambito delle proprie prerogative, in considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/01 e del PPCT, collabora con il RPCT alla vigilanza sull'efficacia del complessivo sistema di controllo interno implementato, per gli aspetti di interesse comune ai sensi del d.lgs. 231/01.

Come suggerito da ANAC, la Società ha operato nell'ottica della semplificazione ed efficacia dei sistemi di controllo, l'integrazione di specifici protocolli anticorruzione all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 ed al Codice Etico.





RPCT e OdV collaborano assiduamente per l'aggiornamento dei protocolli di legalità e al fine di condividere le risultanze delle attività di vigilanza svolte dagli stessi.

L'ODV, inoltre, attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (pubblicazione, completezza, aggiornamento) e, in relazione a casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione segnalati dal RPCT ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, attiva le dovute forme di responsabilità.

### **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

La redazione del presente aggiornamento del Piano, inoltre, tiene conto delle attività di monitoraggio svolte dal RPD in materia di trasparenza.

Dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD). Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati)





contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*. Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

## **Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**





Le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato, per quanto possano riguardare aspetti attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013. Il RPCT si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito del rapporto di collaborazione ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

## **AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATIVO DI GESTIONE ORGANIZZATIVA**

La Società ha, inoltre, provveduto, in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2020, che ha introdotto nuovi numerosi reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, all'aggiornamento del MOG 231 e, precisamente, all'adeguamento della PARTE GENERALE e della parte speciale relativa ai REATI CONTRO la PA.

Le fattispecie di reato introdotte dalla Novella sono le seguenti:

All'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)".

All'art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. di:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (323 c.p.).

Art. 25-sexiesdecies "Contrabbando"





Nel corso dell'anno 2020 sono stati comminati tre provvedimenti disciplinari, un quarto è attualmente sospeso a causa dell'irreperibilità del dipendente, per violazioni non attinenti ai principi fondamentali contenuti nel Codice Etico e comunque non afferenti a fenomeni di corruzione.

Obiettivi della politica aziendale adottata restano, pertanto, i seguenti:

1. insistere nella formazione del personale della Società sui temi dell'etica e della legalità;
2. porre in essere specifiche attività di monitoraggio sulla corretta osservanza delle procedure adottate, con l'ausilio degli organi di controllo della Società;
3. continuare ad adempiere con attenzione agli obblighi di pubblicazione.
4. Predisporre eventuali ulteriori misure volte a prevenire e a diminuire i rischi di corruzione.

## **5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Si elencano sinteticamente le principali fonti normative in materia trasparenza e prevenzione della corruzione, nonché alcune circolari, documenti e linee guida di riferimento.

- L. 190/2012: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Delibera CIVIT 105/2010: linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- D.Lgs 33/2013 riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- Piano Nazionale anticorruzione P.N.A. del settembre 2013
- Circolare n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Art. 6, D.Lgs 231/2001
- Capo V della l. 241/1990
- Delibera n. 2/2012 della CIVIT: linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- Determinazione ANAC n. 1134 dell'8/11/2017 recante *“le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli*





*enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;*

- Legge Anticorruzione 69/2015;
- Determinazione ANAC 12/2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Deliberazione ANAC 1208/ 2017 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ANAC ha approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 ANAC ha fornito indicazioni interpretative sul ruolo e poteri dell’RPCT.
- Delibera n. ANAC 1064 del 13 novembre 2019;
- Legge n. 3 del 09 gennaio 2019 recante “misure per il contrasto dei reati contro la P.A.”

## **6. SOGGETTI COMPETENTI ALL’ADOZIONE DELLE MISURE**

Avendo per quanto sopra implementato un sistema di gestione integrato, i soggetti competenti all’adozione delle misure sono individuati nei principali organi direzionale e di controllo dell’azienda.

- Amministratore Unico
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Possono inoltre effettuare verifiche e vigilanza per quanto di competenza i componenti del Collegio dei sindaci ed il Revisore legale dei conti.

Ciascuno per le aree di rispettiva competenza dovrà partecipare ai processi di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione.

## **7. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Tra gli adempimenti previsti dal PNA e dalla L. 190/2012 è previsto che: *“Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale/locale devono,*





*inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione del proprio piano di prevenzione della corruzione (...)"*.

La Società, ha nominato, con provvedimento dell'Amministratore Delegato, la Signora Cristina ORIANI, quale Responsabile per la gestione del sistema Anticorruzione aziendale.

Il Provvedimento di nomina è stato comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'apposito modulo compilato digitalmente in ogni suo campo e inviato alla casella e-mail [anticorruzione@anticorruzione.it](mailto:anticorruzione@anticorruzione.it)

Detta nomina è poi stata pubblicata sul sito istituzionale della Società.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione è di carattere prettamente preventivo, per quanto previsto dalle norme (L.190/2012) si rammentano i suoi compiti principali:

1. Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (Art. 1, comma 8). L'elaborazione del piano NON può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione
2. Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti ai rischi di corruzione (Art. 1, comma 8)
3. Verificare l'idoneità e l'efficacia dell'attuazione del piano (Art. 1, Comma 10, lett. b)
4. Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (Art. 1, comma 10, lett. c)
5. Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione. (art. 1)
6. Segnalare alla Corte dei Conti e denunciare Notizie di reato all'autorità

L'attività del Responsabile potrà essere affiancata all'attività di referenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione (rif. Circolare n. 1 del gennaio 2013, punto 2.5).

La responsabilità della persona incaricata è di tipo dirigenziale, disciplinare ed erariale, contrariamente a quella dell'Organismo di Vigilanza che ha una responsabilità di tipo contrattuale.





Entro il 15 dicembre di ogni anno - salvo proroga dei termini disposta da ANAC - il Responsabile redige una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai piani triennali, come previsto dall'art. 1, comma 14 delle l. 190/2012.

## **8. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Per la redazione del presente aggiornamento del Piano, come previsto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 9, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è partito, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ad una nuova mappatura delle aree aziendali con processi a rischio corruzione, raccogliendo anche le proposte dei preposti ai vari settori di attività della società, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze.

In esito a quanto sopra, si è inoltre, provveduto ad aggiornare anche il catalogo dei reati previsti nel modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs 231/01 al fine di perfezionare la mappatura dei rischi.

La mappatura dei rischi è avvenuta in conformità a quanto disposto nell'Allegato 1 al PNA 2019, che costituisce l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.) riportati nei precedenti PNA", ha condotto un'analisi di tipo qualitativo.

Si è, dunque, cercato di concentrare l'attenzione verso la conoscenza del contesto peculiare dell'Ente ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.

I parametri utilizzati nella seconda fase di valutazione sono descritti di seguito.

**1. Discrezionalità del processo:** è stato valutato il livello di discrezionalità per ciascun processo e quanta probabilità ci sia di un uso improprio o distorto della stessa analizzando i possibili comportamenti che possano distorcere l'azione da svolgere non sulla base di elementi oggettivi ma soggettivi.





**2. Alterazione o manipolazione dei dati.:** è stata valutata la possibilità di poter gestire impropriamente i dati, gli atti o i documenti.

**3. Omissione o rallentamento lavorazione delle pratiche:** è stato preso in considerazione se sia possibile omettere la lavorazione di alcune pratiche sia la possibilità che sia data precedenza ad alcune pratiche prima di altre senza l'utilizzo di parametri oggettivi.

**4. Omissione delle procedure di controllo:** è stata effettuata una specifica analisi su quali processi siano sottoposti ad attività di verifica e controllo o monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività.

**5. Possibile attività finalizzata alla concessione di privilegi o favori:** è stata verificata la possibilità di avere un comportamento finalizzato a privilegiare un determinato soggetto.

**6. Possibile conflitto di interessi.** Per tutti i processi sono state valutate possibili situazioni in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto dei dati.

Sono, quindi, state riviste tutte le procedure aziendali relative ai processi che vengono considerati a rischio, al fine di individuare espressamente modalità di minimizzazione dei rischi stessi.

## 8.1 Mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi è avvenuta attraverso l'individuazione delle aree e dei processi a rischio, con l'assegnazione a ciascun processo di un grado di rischio e di un piano di intervento ai fini preventivi.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'organizzazione aziendale. La gestione del rischio di corruzione che parte dalla mappatura dello stesso è lo strumento da utilizzare per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi.

Si ritiene pertanto che i reati presupposto di cui al codice penale da prendere in considerazione per la mappatura dei rischi sono i seguenti:

- art. 314 (peculato);





- 
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
  - art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
  - art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
  - art. 317 c.p. (Concussione)
  - art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
  - art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
  - art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis)
  - art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
  - art. 322 (Istigazione alla corruzione);
  - art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri)
  - art. 323 (Abuso d'ufficio);
  - art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
  - art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
  - art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
  - art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

Si ritiene, viceversa, di dover escludere i seguenti reati tra quelli potenzialmente configurabili nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dipendenti della Società:





- 
- utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325);
  - rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329), per evidenti ragioni di qualifica soggettiva dell'autore del reato che li rende ontologicamente incompatibili con la natura e l'ambito di attività della Società.
  - Va, inoltre, ricordato che il D.Lgs. n. 231/2001 prende in considerazione, ai fini della prevenzione di illeciti a danno della pubblica amministrazione, altresì, le seguenti condotte, oggetto di protocolli specifici del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001:
  - Art. 640 c.p. comma 2, n. 1 (Truffa a danno dello Stato)
  - Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
  - Art. 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato)
  - Art. 25-QUINQUIESDECES D.Lgs 231/2001 (Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti).

La mappatura dei rischi svolta per la adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/2001 rappresenta, dunque, un punto di riferimento imprescindibile.

In particolare, rilevano i processi attinenti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 1, comma sedici, L. n. 190/2012 richiamato nell'allegato n. 1 del PNA. In quest'ambito diventa centrale la corretta applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Le aree di rischio identificate nel Modello di Organizzazione e Gestione possono rilevare anche in relazione agli altri reati-presupposto previsti dalla L. n. 190/2012 sopra richiamati perché attengono alla gestione di denaro, agli acquisti, alle vendite, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione di contratti, ai bandi di gara, tutte attività nelle quali si potrebbero commettere i reati sopra selezionati.

Il catalogo dei reati è, dunque, stato integrato all'interno di quello previsto dal modello Organizzato 23, su proposta dell'Odv e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Detto catalogo è stato ampliato dalla legge 190, che è intervenuta sia sul piano repressivo, che preventivo, riformulando i principali reati corruttivi previsti dal Codice Penale, inasprendo le pene e introducendone di nuove.





La norma ha, inoltre, introdotto i reati di “induzione a dare o promettere utilità” (art. 319 quater CP) e di “corruzione tra privati” (art. 2635 co3 del codice civile – responsabilità dell’ente solo se il soggetto è corruttore).

In particolare ai fini della Legge anticorruzione è stata accolta una nozione più ampia di corruzione, tale da comprendere non solo tutti i delitti contro le Pubbliche Amministrazioni, ma anche fatti non di rilevanza penale per i quali vi è un utilizzo dei pubblici poteri anche ai fini privati: in generale quindi si parla di corruzione ogni qualvolta si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Dalla L. 190/12 discendono anche alcune norme di carattere attuativo: D.Lgs 33/13 (trasparenza) e D.Lgs 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi), nonché il DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Eseguita l’individuazione delle aree a rischio, si è poi proceduto al calcolo del rischio secondo la seguente metodologia:

### **IMPATTOxPROBABILITA’=RISCHIO**

I principali processi e aree di rischio individuate nella Società sono le seguenti:

A) AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (Amministratore Unico, personale preposto alle procedure di affidamento): RISCHIO BASSO;

B) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (Amministratore Unico):  
RISCHIO BASSO;

C) GESTIONE FINANZIAMENTI E FONDI PUBBLICI (Amministratore Unico): RISCHIO BASSO;

D) PROCEDIMENTI GIUDIZIARI – CONTROVERSIE (Amministratore Unico): RISCHIO BASSO;

E) GESTIONE BENI SOCIETARI (Amministratore Unico, incaricati dell’Area Amministrativa, incaricati Area Agricoltura, incaricati Area Socio Sanitaria): RISCHIO MEDIO.

Gli esiti dell’attività di mappatura dei rischi sono riportati nell’Allegato 1 al presente Piano.

## **8.2 Implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01**





Come precisato in premessa il piano è stato integrato nel modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 implementato con l'allegato specifico relativo al Piano anticorruzione e alle indicazioni sugli adempimenti in materia di trasparenza.

Il modello organizzativo ai sensi della 231 è prevalentemente un modello regolamentare mentre il Piano di prevenzione della corruzione è un piano programmatico di miglioramento e prevenzione anche se entrambi prevedono un sistema di vigilanza e controllo e un'analisi dei rischi finalizzata alla prevenzione della colpa in organizzazione.

Al fine di garantire l'integrazione dei modelli nel pieno rispetto delle norme si precisano alcuni fattori che distinguono le applicazioni e gli obiettivi della 231 e del 190 e altri di similitudine, riassunti nella seguente tabella:

<b>Differenze</b>	<b>D.Lgs 231/01</b>	<b>L. 190/12</b>
Destinatario responsabilità	L'ente	La persona fisica
Tipo di responsabilità	Amministrativa	Dirigenziale, disciplinare danno erariale e all'immagine
Criteri di imputazione	Interesse o vantaggio per l'ente	Vantaggio personale
Ambito di intervento	Catalogo reati previsti dal decreto	Tutti i reati contro le PA + introduzioni della L. 190
Giudice competente	Giudice Penale	Corte dei Conti
<b>Similitudini</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Si basano sul concetto di COLPA IN ORGANIZZAZIONE</li><li>• Prevedono l'ANALISI DEI RISCHI</li><li>• Prevedono meccanismi di ESONERO DELLA RESPONSABILITA'</li><li>• Prevedono la VIGILANZA E IL CONTROLLO</li></ul>		





### **5.3 Codice Etico e Codice di Comportamento**

Il Codice etico già adottato dalla Società verrà costantemente aggiornato in funzione delle indicazioni in materia anticorruzione e di trasparenza.

Oltre al Codice Etico, la Società ha adottato un Codice di Comportamento che, a differenza del Codice Etico, che contempla doveri comportamentali, è stato calibrato sui rischi e costituisce, dunque, una misura di prevenzione

Tutti i dipendenti devono infatti operare nell'ottica della trasparenza in quanto tale modalità operativa è da considerarsi, oltre che obbligo di legge, obiettivo aziendale e forma di prevenzione e di lotta alla corruzione, stimolano i principi di responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e legalità degli operatori del settore.

Le eventuali modifiche dei codici dovranno essere finalizzate al rafforzamento dei principi di legalità, etica, trasparenza e rispetto delle leggi nella conduzione delle attività.

Nel corso del 2021, l' RPCT, con l'ausilio dell'OdV, verificherà la coerenza di tale codice con il DPR n. 62/2013, il quale richiede l'adozione di un codice di comportamento che integri e specifichi il codice adottato dal Governo.

Sebbene il DPR n. 62/2013 sia rivolto ai dipendenti pubblici, si ritiene che i principi in esso espressi sia applicabili anche alle società in controllo pubblico.

Nell'ambito di tale verifica, la Società terrà conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche emanate con delibera numero 177 in data 19 febbraio 2020.

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento dovranno essere comunicate, per iscritto, al RPCT o, ancora, all'OdV.

### **5.4 Sistema sanzionatorio**

Le violazioni al codice etico ed al codice di comportamento costituiscono illecito disciplinare e possono essere conseguentemente oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Le eventuali modifiche ai codici già vigenti e pubblicati sul sito istituzionale aziendale, verranno comunicate a tutti i dipendenti attraverso circolari e segnalazioni con i consueti canali di comunicazione interna aziendale.





In ogni caso le violazioni specifiche legate a quanto previsto nel presente Piano rileveranno anche ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto nella Parte Generale del MOG 231/2001.

### **5.5 Whistleblowing**

E' stato attivato un account accessibile al solo personale addetto formalmente individuato e che risponde al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, presso il quale i componenti della Società potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e penale: **anticorruzione@servizivda.it**.

Al fine di tutelare di dipendente che segnala eventuali illeciti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata (art. 1, comma 51, L. 190/12) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente senza alcun fondamento, potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del whistleblower è il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui spetterà la verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di riscontro di potenziali irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti.

Per le esecuzioni delle verifiche preliminari il Responsabile potrà eventualmente procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società.

Come prevede la L. 190/2012 al comma 51 dell'art. 1 dovrà essere prevista la tutela del dipendente fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, e il dipendente non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.

### **5.6 Formazione**

La formazione relativa all'anticorruzione è da considerarsi Formazione obbligatoria non soggetta a vincoli di bilancio secondo le previsioni della Deliberazione 276/2013 della Corte dei Conti.

Il piano formativo comprenderà i piani in materia di etica, integrità e le tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e sarà specifico in funzione del ruolo del personale subordinato.

I fabbisogni formativi saranno individuati dal Responsabile Prevenzione Corruzione.





## 5.7 Regolamenti e procedure – misure di prevenzione

Effettuata la formazione e l'analisi di rischio occorre inserire le misure di prevenzione all'interno delle procedure aziendali e monitorarle attraverso opportuni indicatori di processo e l'individuazione del personale incaricato.

Il passaggio conclusivo del piano dovrà pertanto prevedere interventi specifici sui seguenti temi principali:

**Pubblicazione dati sito:** tutti i dati obbligatori saranno pubblicati sul sito istituzionale e periodicamente verranno aggiornati e monitorati.

**Indicatori:** verranno individuati indicatori di performance e di processo finalizzati al controllo dei dati utili al monitoraggio dell'efficace raggiungimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza.

**Monitoraggio e controllo periodico:** semestralmente si effettuerà una verifica dell'andamento del presente piano con una relazione interna. Gli indicatori individuati dovranno avere un monitoraggio costante attraverso la sinergia dei sistemi informatici e la raccolta dati.

**Rotazione degli incarichi:** date le esigue dimensioni dell'Ente e la tipologia delle attività svolte non è possibile garantire la rotazione degli incarichi, che verrà comunque attuata, ove possibile, all'interno delle singole Aree di attività della Società.

## 5.8 Ulteriori presidi di contenimento del rischio corruzione.

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, la Società provvederà ad adottare eventuali ulteriori atti regolamentari per la gestione delle attività a maggior rischio.

## 5.9 Obblighi di informazione degli organismi vigilanti

Gli organismi vigilanti devono informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di qualsiasi anomalia accertata nella quale sia individuabile un potenziale mancato rispetto delle previsioni del presente piano. Si possono tenere in considerazione anche segnalazioni provenienti dall'esterno della società, purché anonime e sufficientemente circostanziate che possano configurare episodi di corruzione.

## 5.10 Vigilanza e Controllo

L'attività di controllo verrà effettuata attraverso processi di audit interno e attraverso l'implementazione dei controlli previsti dalle procedure adottate.





## **5.11 Pubblicazione del PIANO e aggiornamenti**

Il presente piano viene pubblicato secondo la legge vigente sul sito istituzionale nell'area già dedicata alla società trasparente. Verrà comunicato verbalmente ai dipendenti e collaboratori.

Il Piano, unitamente al modello organizzativo comprendente il codice etico ed il codice di comportamento che verranno consegnati in fase di assunzione, ai nuovi dipendenti.

Il piano dovrà essere periodicamente aggiornato o integrato per sopravvenuti adempimenti normativi o per diverse esigenze di adeguamento.

Gli aggiornamenti verranno proposti dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e approvati con provvedimento dell'Amministratore Unico.

## **ADEMPIMENTI TRASPARENZA D.Lgs 33/2013**

### **6. TRASPARENZA**

Nella lotta contro la corruzione, continua ad essere centrale la nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento dalla L.190/12 e dal D.Lgs. n. 33/2013.

La trasparenza "è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)" (articolo 11, comma 1). Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990, la quale istituisce altresì la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), definendone le attribuzioni.

#### **6.1 Ambito di Applicazione**

Come previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del D. Lgs 33/2013, le società in controllo pubblico sono soggette alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza.





Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 33/13 l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

Il collegamento tra piano anticorruzione e trasparenza e integrità è assicurato dal Responsabile della Trasparenza le cui funzioni, sono svolte, in adempimento alle previsioni dell'art. 43 del D.Lgs 33/13 dal Responsabile della prevenzione della Corruzione.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dalla normativa sopracitata;
- Alla realizzazione della **sezione "Società trasparente"** nel proprio sito internet;
- Al **controllo e monitoraggio costante** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. **accesso civico**), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza, tutti gli uffici dell'ente:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

### ***Ruoli e responsabilità***

Il Responsabile per la trasparenza:

- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;





- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- provvede all'aggiornamento del Piano.

Il Responsabile della trasparenza adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza (periodicamente ed “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione

Il responsabile della Trasparenza per la Società coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e viene individuato nella Signora CRISTINA ORIANI.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 come riformato dal d.lgs. 97/2016, prevede inoltre l'indicazione, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto d.lgs. 33/2013.

### ***Società trasparente***

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Società, il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto le seguenti figure:

Amministratore Unico

Un dipendente amministrativo della Società.

Organismo di vigilanza

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Società trasparente”.

Ciascuno di questi dovrà trasmettere al Responsabile della Trasparenza e/o al tecnico indicato per la pubblicazione dei dati quelle informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti; nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

La Società, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

La Società ha individuato, quale **oggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**, l'Organismo di Vigilanza.





### ***Dati e informazioni oggetto di pubblicazione***

La Società ha costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013. Per l’organizzazione dei diversi “link” si fa riferimento alla tabella predisposta dall’ ANAC in allegato alla citata determina n. 11134/2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

### ***Trasparenza e privacy***

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. A tale proposito, si deve dare atto dell’esistenza delle “Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e trasparenza”, pubblicate nel 2014.

Tale documento prevede espressamente che, laddove l’amministrazione o l’ente riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell’atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni.

La Società, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (cd. “principio di necessità” di cui al Codice Privacy e al GDPR portato dal Regolamento UE 679/2016).

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. “principio di pertinenza e non eccedenza” di cui al Codice Privacy e al GDPR portato dal Regolamento UE 679/2016).





Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

### **Accesso civico**

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per garantire l'accesso civico, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet "[trasparenza@servizivda.it](mailto:trasparenza@servizivda.it). L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;





- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

## **6.2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

L'assetto organizzativo della Società prevede la presenza di una assemblea dei soci, di un Amministratore Unico e di un organigramma consultabile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata all'amministrazione trasparente.

Anche il curriculum e l'atto di nomina dell'Amministratore Unico e dei Consiglieri di Amministrazione cessati da meno di tre anni sono pubblicati sul sito.





### **6.3 Obbiettivi di trasparenza**

Gli obiettivi generali del piano sono:

- Trasparenza
- Partecipazione
- Accountability

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, la trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense.

Attraverso in particolar modo la riorganizzazione dei sistemi informatici e dei flussi procedurali ci si pongono i seguenti obiettivi:

- Aumento del flusso informatico dei dati aziendali;
- Maggior fruibilità dei dati e loro centralizzazione;
- Ottimizzazione degli applicativi aziendali esistenti;
- Implementazione di eventuali nuovi applicativi dedicati;
- Perfezionamento e pubblicazione della carta dei servizi.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e al fine del monitoraggio dell'andamento degli stessi, primo passo sarà la formalizzazione di atti organizzativi interni finalizzati ad esplicitare e regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare e individuazione formale dei responsabili degli stessi

### **6.4 Dati da pubblicare**

La Società ha predisposto sul proprio sito una pagina dedicata all'amministrazione trasparente nella quale è possibile trovare le informazioni e i dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

I dati e tutto il materiale di cui sopra devono essere pubblicati secondo i criteri individuati al punto 6.5.





Nella pubblicazione dei dati e dei documenti deve essere garantito il rispetto della normativa sulla Privacy.

In particolare sarà posta particolare attenzione, nella redazione dei documenti da pubblicare, ai dati:

- 1) Personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza
- 2) Preferenze personali
- 3) Dati giudiziari non indispensabili
- 4) Ogni genere di dato sensibile.

### **6.5 Usabilità dei dati**

Obiettivo del piano triennale è la verifica dell'usabilità dei dati pubblicati sul sito aziendale perché gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni che dovranno anche essere naturalmente comprensibili.

### **6.6 Flussi informativi**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione partecipa alle sedute dell'Organismo di Vigilanza e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla legge 190/2012.

Pertanto gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Collegio Sindacale devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché svolgere verifiche congiuntamente.

## **PUBBLICAZIONE**

Il presente Piano è pubblicato, dopo la sua approvazione, nel sito web della Società, caricato sulla Piattaforma istituita da ANAC dandone opportuna notizia all'Ente controllante Regione Autonoma Valle d'Aosta.

## **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021**

- Verifica e implementazione delle misure anticorruzione.





- 
- Verifica e Implementazione delle procedure interne.
  - Coordinamento RPCT e ODV.
  - Predisposizione della relazione del RPCT.
  - Verifica e implementazione della sezione “Società trasparente” sul sito web della Società.
  - Formazione specifica.

## **2022**

- Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
- Valutazione in merito alle attività poste in essere nel corso dell'esercizio precedente in materia di anticorruzione e trasparenza.
- Verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla trasparenza.
- Valutazione dell'accessibilità del sistema.
- Predisposizione della relazione del RPCT.
- Formazione specifica.

## **2023**

- Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
- Perfezionamento procedure attuate.
- Valutazione triennale sulla trasparenza.
- Predisposizione della relazione del RPCT.
- Formazione specifica

